

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ZONA COLLINE METALLIFERE

INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Classificazione dei servizi

TITOLO II – IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 3 Definizione

Art. 4 Forme di gestione

Art. 5 Finalità

Art. 6 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 7 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

Art. 8 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI E CONVENZIONI

Art. 9 Autorizzazione e Accreditamento

Art. 10 Convenzioni

Art. 11 Requisiti per l’Autorizzazione al funzionamento

Art. 12 Requisiti per l’Accreditamento

Art. 13 Procedimento di Autorizzazione al funzionamento

Art. 14 Procedimento di Accreditamento

Art. 15 Periodo di validità, rinnovo, dell’autorizzazione e dell’accreditamento

Art. 16 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

Art. 17 Vigilanza e controllo

TITOLO IV – NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 18 Allontanamento del bambino malato

Art. 19 Riammissione al servizio

Art. 20 Somministrazione dei farmaci in orario di frequenza del servizio

Art. 21 Menù giornaliero

Art. 22 Diete speciali

TITOLO V – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 23 Descrizione del nido d’infanzia

Art. 24 Descrizione dello spazio gioco

Art. 25 Descrizione del centro per bambini e famiglie

Art. 26 Descrizione del centro educativo integrato zerosei

Art. 27 Capienza

TITOLO VI – ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 28 Criteri generali di attribuzione di priorità

Art. 29 Criteri di attribuzione dei punteggi

Art. 30 Graduatorie e assegnazione

Art- 31 Procedura per la stesura delle graduatorie

Art. 32 Requisiti di residenza

Art. 33 Iscrizioni

Art. 34 Piano tariffario e decorrenza del servizio

Art. 35 Ambientamento per il nido d’infanzia

Art. 36 Rinuncia al servizio

Art. 37 Modalità di pagamento

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 4 bis della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del relativo Regolamento Regionale 41/2013 e ss.mm.ii., disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio della Zona Colline Metallifere.

2. Il presente Regolamento contiene indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Colline Metallifere.

Art. 2 Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) Nido d'infanzia
- b) Servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:
 1. spazio gioco;
 2. centro per bambini e famiglie;
 3. servizio educativo in contesto domiciliare.

2. I Centri educativi integrati zerosei realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia e sono finalizzati alla realizzazione della continuità verticale.

TITOLO II – IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 3 Definizione

1. Il sistema locale dei servizi per la prima infanzia nella Zona Colline Metallifere costituisce un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia che intende offrire risposte coordinate e esaustive ai bisogni e alle aspettative di ciascun bambino e della propria famiglia.

Art. 4 Forme di gestione

1. Il sistema locale dei servizi alla prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta pubblica, che comprende i servizi a titolarità pubblica e quelli privati accreditati.

2. Il sistema integrato dei servizi prevede diversificate forme di titolarità e di gestione dei servizi educativi, così individuate:

- a) titolarità a gestione diretta da parte dei comuni;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la certificazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;

c) titolarità a gestione privata.

Art. 5 Finalità

1. Il sistema dei servizi alla prima infanzia intende sostenere e promuovere, in stretta integrazione con le famiglie, il benessere e lo sviluppo armonico e globale dei bambini, e in particolare:

- offrire opportunità di esperienze educative a tutti i bambini, in un contesto caratterizzato da relazioni significative;
- promuovere la partecipazione e il raccordo continuo con le famiglie, riconosciute co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, in quanto portatrici di un patrimonio di esperienza e cultura;
- garantire alle famiglie il pieno soddisfacimento dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- favorire l'instaurarsi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo una cultura della cura che veda la promozione delle responsabilità genitoriali condivise fra padri e madri;
- diffondere nella comunità una cultura dell'infanzia che contribuisca ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini, riconosciuti come competenti e attivi, portatori della propria storia e personalità, protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di un contesto facilitante la piena espressione delle proprie potenzialità.

2. A tal fine vengono promossi raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 6 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

Art. 7 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

I comuni della Zona Colline Metallifere realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio, la qualificazione del sistema integrato e la supervisione delle attività del soggetto gestore per l'attuazione del progetto pedagogico dell'ente.

Art. 8 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, la Conferenza Zonale per l'istruzione Colline Metallifere ha, al proprio interno, un organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.

2. Le funzioni di coordinamento pedagogico zonale sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss.mm.ii.

3. L'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi è composto dal coordinatore pedagogico e da referenti individuati dai comuni della zona.

4. L'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

- supporta la Conferenza Zonale per l'istruzione Colline Metallifere nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi;

- promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi;

- supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze;

- promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI E CONVENZIONI

Art. 9 Autorizzazione e Accredimento

Qualsiasi tipologia di servizio alla prima infanzia, con qualsiasi denominazione, che abbia caratteristiche assimilabili ai servizi educativi descritti e normati dalla vigente normativa regionale, Regolamento regionale 41/2013 e ss.mm.ii. e dal presente regolamento, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.

I servizi educativi possono richiedere all'Amministrazione Comunale, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento, così come disciplinato dal presente regolamento. I servizi che ottengono l'accreditamento acquisiscono la possibilità di usufruire delle forme finanziamento pubblico previste.

Art. 10 Convenzioni

I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la capacità dell'offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

Art. 11 Requisiti per l'Autorizzazione al funzionamento

La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss.mm.ii. e dal presente regolamento, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) garanzia delle funzioni di ausiliario come di seguito descritto. Per il nido d'infanzia con accoglienza di bambini al di sotto dei 12 mesi di età è previsto un minimo di 4 ore giornaliere. Per il nido d'infanzia con accoglienza di bambini al di sopra dei 12 mesi di età è previsto un minimo di 3 ore giornaliere. Per i servizi integrativi è richiesto un minimo di 2 ore giornaliere.

- d) titoli di studio e onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione della relativa normativa contrattuale;
- e) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- f) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi;
- g) alcuni spazi dell'edificio possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi 0-12 anni, garantendo l'assenza di interferenze tra le esperienze e le attività poste in essere dai due servizi. Le modalità con cui si intende garantire l'autonomia funzionale del servizio educativo verrà dettagliata nel progetto educativo presentato ai fini autorizzatori;
- h) L'area esterna può essere inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini fino a un massimo del 50%.

Art. 12 Requisiti per l'Accreditamento

La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.

Il soggetto richiedente l'accREDITAMENTO assicura altresì:

- a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento promossi dal coordinamento zonale;
- b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale;
- c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero.

Art. 13 Procedimento di Autorizzazione al funzionamento

Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.

Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento è utilizzata la modulistica predisposta dal SUAP.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

Art. 14 Procedimento di Accreditamento

Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento è utilizzata la modulistica predisposta dal SUAP.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP competente, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.

L'accREDITamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

Art. 15 Periodo di validità, rinnovo, dell'autorizzazione e dell'accREDITamento

L'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITamento hanno durata di tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accREDITamento, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, il titolare del servizio presenta al SUAP competente:

- a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 dl Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e/o dell'accREDITamento già concessi;
- b) la domanda di rinnovo per l'autorizzazione e/o l'accREDITamento, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione e/o all'accREDITamento in corso di validità.

Art. 16 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine indicato dalla Regione ogni anno. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali entro il termine indicato dalla Regione ogni anno.

Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi sopra previsti, assegna un termine di 15 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati in oggetto può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 17 Vigilanza e controllo

I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Il nucleo di controllo è composto da personale tecnico dei servizi educativi, polizia municipale e altre figure da coinvolgere in funzione delle necessità.

Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di loro competenza.

Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dell'accREDITamento.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza, il comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

TITOLO IV – NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 18 Allontanamento del bambino malato

1. Gli operatori devono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari per allontanare al più presto il bambino che presenta malessere acuto:

- febbre superiore a 37,5° C ascellare
- diarrea (3 o più scariche con feci liquide)
- vomito (2 o più episodi)
- esantemi
- congiuntivite purulenta
- condizioni che impediscano al bambino di partecipare adeguatamente alle attività e/o richiedano cure che il personale non sia in grado di fornire senza compromettere la salute e/o la sicurezza degli altri bambini.

2. In questi casi il bambino sarà riammesso dietro presentazione di certificato medico curante che attesta l'avvenuta guarigione e la sua riammissione in comunità, anche se l'assenza è inferiore ai cinque giorni.

Art. 19 Riammissione al servizio

1. Il bambino che sia rimasto assente per malattia per più di cinque giorni, può essere riammesso alla comunità solo dietro presentazione del certificato del medico curante.

2. I cinque giorni si calcolano dal primo giorno di assenza effettiva e comprendono le eventuali festività intermedie (non vengono calcolate eventuali festività iniziale e finali).

Art. 20 Somministrazione dei farmaci in orario di frequenza del servizio

1. Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile.

2. La somministrazione potrà avvenire esclusivamente nelle situazioni di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

- richiesta scritta al soggetto gestore da parte del genitore, nella quale sia specificato che si solleva l'operatore da ogni responsabilità derivante la somministrazione del farmaco, con allegata la prescrizione del

pediatra e/o del medico di famiglia che dovrà dichiarare la indispensabilità e indifferibilità del farmaco, contenente le indicazioni di posologia, modalità e tempi di somministrazione, modalità di conservazione;

- verifica da parte del soggetto gestore della disponibilità degli operatori alla somministrazione del farmaco;
- nei casi specificati dal medico curante e certificati nella prescrizione, all'operatore, in collaborazione con l'Asl di competenza, verrà garantita l'eventuale formazione necessaria per la somministrazione.

3. In caso di mancata disponibilità alla somministrazione da parte degli operatori, il soggetto gestore si attiverà, in collaborazione con l'Asl di competenza, al fine di individuare nel territorio possibili interventi sanitari per garantire la frequenza del bambino al servizio.

Art. 21 Menù giornaliero

1. Un'alimentazione corretta e equilibrata costituisce un elemento essenziale per garantire lo sviluppo completo del bambino. Il menù giornaliero proposto al nido fornisce un equilibrato apporto calorico e una adeguata varietà di apporti nutrizionali.

2. I menù sono elaborati da dietisti, si differenziano stagionalmente e vengono visti dalle aziende Usl.

3. Gli alimenti sono preparati da personale in possesso del titolo di cuoco.

3. Il pasto al nido costituisce un momento di alta valenza educativa, richiede cura e attenzione da parte del personale operante nel servizio al fine di valorizzare e promuovere nel bambino lo sviluppo delle dimensioni emotive, relazionali, comunicative e di autonomia che sono coinvolte nell'alimentazione.

Art. 22 Diete speciali

1. Tutti i bambini con esigenze dietetiche particolari, per motivi di salute o per motivi etici, religiosi o culturali, hanno diritto a un menù personalizzato.

2. Pur tenendo conto delle esclusioni e delle limitazioni dietetiche, il loro menù sarà il più possibile uguale a quello degli altri bambini, sia nel caso dei menù stagionali, che nel caso di quelli speciali.

3. I menu sono elaborati da dietisti, si differenziano stagionalmente e vengono visti dalle aziende Usl.

4. La dieta per motivi di salute viene fornita a seguito di richiesta scritta a cui allegare certificato medico. È sufficiente la sola richiesta per diete di carattere etico-religioso.

TITOLO V – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 23 Descrizione del nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il calendario annuale di funzionamento è determinato annualmente, con disposizione dirigenziale, e prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

3. L'orario di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici ore.

4. La fruizione giornaliera potrà prevedere fasce orarie differenziate, in funzione delle necessità familiari dell'utenza.

Art. 24 Descrizione dello spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo rivolto ai bambini che hanno compiuto i diciotto mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.

2. Il calendario annuale di funzionamento è determinato annualmente, con disposizione dirigenziale, e prevede l'apertura per almeno tre mesi.

3. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

4. Può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

5. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 25 Descrizione del centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

2. Il calendario annuale di funzionamento è determinato annualmente, con disposizione dirigenziale, e prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.

3. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

4. Può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

5. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 26 Descrizione del centro educativo integrato zerosei

Il centro zerosei accoglie bambini dai tre mesi ai sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

Art. 27 Capienza

1. La capienza massima dei servizi per l'infanzia è definita secondo i parametri della normativa regionale.

2. Il nido d'infanzia garantisce il diritto di frequenza del servizio di bambini in condizione di disabilità. Questa condizione determina l'impiego di una figura specifica di sostegno alla sezione, secondo il Progetto Educativo Individualizzato elaborato ai sensi della L. 104/92. Qualora si ricorra all'impiego della suddetta figura la presenza dei bambini beneficiari della L. 104/92 è conteggiata al di fuori del numero di bambini

previsto nella sezione stessa. Qualora l'inserimento sia previsto senza prevedere figure aggiuntive di sostegno, il numero dei bambini ammessi potrà subire una riduzione secondo i parametri regionali.

TITOLO VI – ACCESSO AL SERVIZIO

Art. 28 Criteri generali di attribuzione di priorità

Per l'accesso dei bambini al servizio sono stabilite le seguenti priorità:

- a) Beneficiari della L. 104/92;
- b) Appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio sanitario, economico e sociale, attestato dai servizio sociale territoriale.

Art. 29 Criteri di attribuzione dei punteggi

Per le attribuzioni dei punteggi utili ai fini dell'ammissione si deve tener conto:

- a) del requisito di residenza di cui all'art. 32;
- b) delle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza;
- c) della situazione occupazionale del nucleo familiare o di convivenza;
- d) dell'orario di lavoro;
- e) della pendolarità lavorativa;
- f) della presenza del bambino in lista d'attesa nella graduatoria dell'anno precedente al nido d'infanzia.

Art. 30 Graduatoria e assegnazione

1. I Comuni con Determina Dirigenziale emanano un bando dove vengono rese note le modalità per l'accesso al servizio.
2. Le graduatorie di ammissione, redatte annualmente dai Servizi Socio Educativi o dal concessionario, sono validi nell'anno educativo di riferimento fino al loro esaurimento e i bambini vengono ammessi secondo l'ordine di graduatoria.
3. L'assegnazione alle sezioni di ciascun bambino viene fatta in base all'età, alla disponibilità dei posti, alla tipologia di frequenza richiesta. Le sezioni possono essere composte con bambini di età eterogenea.
4. A fronte di gravi situazioni di disagio familiare, dietro richiesta dei Servizi Sociali, possono essere effettuate ammissioni urgenti di bambini anche se non inseriti nelle graduatorie di ammissione.
5. In caso di parità di punteggio, la successione di graduatoria sarà stabilita considerando la certificazione ISEE della famiglia, facendo precedere in graduatoria la domanda con ISEE più basso. Qualora non venga presentata la certificazione ISEE, non sarà attribuito l'eventuale diritto di precedenza. In caso di ulteriore parità, o in assenza di certificazione ISEE, si seguirà l'ordine cronologico delle date di nascita dei bambini, dando precedenza al più grande.

6. Verranno attribuiti solo i punteggi rilevati da quanto dichiarato nelle domande o allegato alle stesse, presentate entro il termine indicato dal bando. Eventuali dati incompleti o documentazione mancante potranno essere forniti esclusivamente entro tale termine.

7. Qualora, nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda ed il termine fissato per le eventuali richieste di riesame alla graduatoria redatta, intervengano cambiamenti tali da influire sulla collocazione in graduatoria del bambino, gli interessati possono autocertificare e/o documentare tali modifiche entro i medesimi termini.

Art. 31 Procedura per la stesura delle graduatorie

1. L'ufficio competente, o il concessionario, in caso di domande eccedenti la ricettività del servizio, redige graduatoria provvisoria che viene approvata con atto dirigenziale e resa nota mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, fatta salva possibilità di disporre di ulteriori forme di pubblicità.

2. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli utenti potranno presentare eventuali motivate richieste di riesame, redatte in carta semplice e indirizzate ai Servizi Educativi del comune o al concessionario. Gli uffici procederanno alla valutazione e a rendere noto l'esito nei 10 giorni lavorativi successivi all'esame.

3. Esaminate tutte le istanze pervenute, si provvede alla redazione della graduatoria definitiva, composta dalla "lista degli ammessi", dalla "lista d'attesa" e dalla "lista dei non residenti".

4. La graduatoria definitiva sarà pubblicata e resa nota all'utenza mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, fatta salva la possibilità per il servizio di disporre di ulteriori forme di pubblicità.

Art. 32 Requisiti di residenza

1. Il requisito della residenza del bambino costituisce elemento di priorità alla graduatoria di ammissione.

2. Per le situazioni in carico al servizio sociale la residenza di riferimento è quella dei genitori titolari della relativa potestà o del tutore.

3. I bambini non in possesso dei suddetti requisiti di residenza possono essere ammessi al nido solo allorché risultino posti disponibili dopo aver ammesso tutti i residenti aventi diritto. Le istanze riferite ai non residenti sono collocate in una specifica graduatoria, nella quale avranno priorità i bambini residenti nei comuni della Zona Colline Metallifere.

Art. 33 Iscrizioni

1. Le iscrizioni al nido d'infanzia sono aperte ordinariamente entro il mese di maggio di ogni anno, con la pubblicizzazione di apposito avviso pubblico.

2. Le domande di iscrizione dei nuovi utenti e quelle di rinnovo devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli forniti dall'Ufficio comunale competente e messi a disposizione dell'utenza anche mediante il sito web del comune.

3. Le domande tardive, saranno collocate in coda alla eventuale lista di attesa e saranno eventualmente prese in considerazione secondo ordine cronologico di presentazione.

Art. 34 Piano tariffario e decorrenza del servizio

1. Nell'adozione dei sistemi tariffari il comune applica criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

2. Il sistema prevede una differenziazione tariffaria in misura della fruizione giornaliera utilizzata.

3. La data preposta per l'inserimento dell'utente è considerata come il momento di avvio del rapporto con l'Ente. Da tale data decorre sia l'addebito delle quote relative alla tipologia di servizio, sia l'applicazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni.

4. Durante il periodo dell'inserimento è addebitato all'utente l'intero importo della retta tenendo conto della tipologia, dell'eventuale riduzione e/o agevolazione, indipendentemente, comunque, da fruizioni parziali dovute ai soggettivi tempi di adattamento.

5. Il cambio di tipologia di fruizione in corso d'anno può essere concesso dal responsabile del servizio e per giustificato motivo. La domanda deve essere presentata ai Servizi educativi dell'Ente o al concessionario che valutano la possibilità di soddisfare la richiesta compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio.

6. Il cambiamento, se concesso, decorrerà – ai fini tariffari – dall'inizio del mese successivo e contestualmente si applicherà al tariffa corrispondente.

7. Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per ragioni straordinarie e contingenti, indipendenti dalla volontà della famiglia dell'utente, sia posticipata, sospesa o diminuita, per uno o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta. Fanno eccezione le interruzioni del servizio indipendenti dalla volontà dell'Ente e la chiusura per le festività previste dal calendario scolastico decretato dal Ministero alla Pubblica Istruzione e dalla Regione.

8. L'assenza di durata superiore ai 30 giorni consecutivi, per motivi diversi dalla malattia e non adeguatamente motivata, costituisce causa di decadenza, fatta salva la diversa determinazione che potrà essere assunta in particolari situazioni da parte del dirigente competente.

9. Qualora un utente si assenti giustificatamente dal servizio per malattia debitamente certificata dal medico per un minimo di 2 settimane consecutive, potrà richiedere una riduzione del 25% rispetto alla propria retta mensile. Per periodi superiori, purché consecutivi, per ogni settimana aggiuntiva potrà essere richiesta un'ulteriore riduzione del 10%. Di conseguenza la riduzione massima corrispondente all'assenza totale nel mese sarà del 45% e sarà disposta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento.

10. Per motivi di assenza diversi dalla malattia non sono previste riduzioni, salvo particolari situazioni debitamente certificate dal servizio pubblico.

11. Non saranno computati come periodo di assenza, ai fini dell'applicazione delle riduzioni, i periodi di chiusura previsti dal calendario di organizzazione del servizio.

Art. 35 Ambientamento per il nido d'infanzia

1. L'ambientamento dei bambini nel nido d'infanzia è caratterizzato da una gradualità, in modo da facilitare la progressiva conoscenza e il reale adattamento al nuovo contesto.
2. Viene elaborato e proposto dal personale educativo alle famiglie un piano di inserimenti scaglionato.
3. Nei primi giorni di frequenza vengono accolte nel servizio anche delle figure familiari, che possano sostenere il bambino nel suo processo di integrazione.

Art. 36 Rinuncia al servizio

1. In caso di rinuncia al servizio, la comunicazione deve pervenire, in forma scritta, ai servizi educativi o al concessionario.
2. Il pagamento della retta cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la rinuncia scritta.
3. I nuovi iscritti al servizio, accolti nella graduatoria definitiva, che intendano rinunciare al posto assegnato, devono presentare comunicazione scritta di rinuncia entro la data di avvio dell'inserimento, pena il pagamento del primo mese di frequenza calcolato tenendo conto della tipologia di servizio programmato e delle eventuali agevolazioni tariffarie.

Art. 37 Modalità di pagamento

1. Per il nido d'infanzia è previsto il pagamento mensile. L'utente può avvalersi di un sistema diversificato di pagamento.
2. L'utente che, dalle risultanze della Tesoreria, appaia insolvente è soggetto alla messa in mora da parte dell'Ente che provvede, in prima istanza, all'avvio di un sollecito accresciuto delle ulteriori spese di notifica.
3. L'utente sollecitato al pagamento che non regolarizza la propria posizione è sottoposto all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti comprendenti, oltre alle spese di notifica, gli interessi legali maturati dalla data di scadenza del sollecito. L'Amministrazione procede, in ultima istanza, alla riscossione coattiva dei crediti non estinti in alcuna delle fasi che precedono.